CODICE AMMINISTRATIVO

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

aggiornamento a cura di
Antonino RIPEPI

XI EDIZIONE

I CODICI SUPERIORI
2025-2026

Neldiritto Editore

© NeldirittoEditore

alternative di accesso ai sensi del comma 6.
(*Omissis*)

Art. 30 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici (1)

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;

c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

(1) "La disposizione di cui al presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024" (art. 225, co. 2, d. lgs. n. 36 del 2023).

SOMMARIO ■ **1.** Decisione algoritmica e appalti pubblici.

■ **1. Decisione algoritmica e appalti pubblici**.

Occorre distinguere tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che, dunque, si inscrivono nella più tradizionale impostazione, che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative.

Le decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto – che restano rigorosamente ancorate al fattore umano – non sono disciplinate dall'art. 30, comma 2, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale, di contro regolamenta solamente i principi che devono governare l'adozione dei "provvedimenti per algoritmi" (principio di trasparenza, principio di non esclusività della decisione algoritmica, principio di non discriminazione).

L'art. 35, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha ulteriormente circoscritto l'oggetto della situazione legittimante l'accesso difensivo rispetto all'accesso "ordinario", esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell'astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l'ostensione, e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite. ■ *Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno* ***2025****, n. 4857*

Art. 31 Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti (1)

1. È istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.

2. L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

(1) "La disposizione di cui al presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024" (art. 225, co. 2, d. lgs. n. 36 del 2023).

©Diritto.it

attività;

b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante[1].

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività;

b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;

c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato[2].

[*3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*]

[1] **Art. 158, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (Servizi di ricerca e sviluppo)**
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.

[2] **Art. 158, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (Servizi di ricerca e sviluppo)**
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

[1] Comma abrogato dall'art. 64, comma 2, lett. ee), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

TITOLO V
I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Art. 136 Difesa e sicurezza[1]

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto[2].

3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto[3].

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. [In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice] [5].

4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.

4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

Giuffrè Editore

della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice[6].

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

[1] "Fino all'adozione del regolamento di cui comma 4 del presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20" (art. 225, co. 6, d. lgs. n. 36 del 2023).
[2] **Art. 159, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (Difesa e sicurezza)**
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.
[3] **Art. 159, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (Difesa e sicurezza)**
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.
[4] **Art. 159, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (Difesa e sicurezza)**
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.
[5] Periodo soppresso dall'art. 64, comma 2, lett. ff), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
[6] Comma modificato dal d.l. 21 maggio 2025, n. 73, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 108.

Art. 137 Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni[1].

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6[2].

3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata[3].

4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice né il decreto legislativo n. 208 del 2011, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011[4].

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011[4].

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011[6].

[1] **Art. 160, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
[2] **Art. 160, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

[3] **Art. 160, co. 3, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
[4] **Art. 160, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell'appalto o della concessione è disciplinata dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto né il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
[5] **Art. 160, co. 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
[6] **Art. 160, co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)**
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

Art. 138 Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;

d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme[1].

2. Gli accordi o le intese di cui al comma 1, lettera a), relativi ad appalti sono comunicati alla Commissione europea[2].

3. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che la stazione appaltante aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili[3].

[1] **Art. 161, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)**
1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;
d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.
[2] **Art. 161, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)**
Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
[3] **Art. 161, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)**
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati preva-

© Wolters Kluwer Italia Editore

36, par. 1 (2024)
- - - - capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 100 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- - - - capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 100 D.Lgs. 31 marzo 2023
n. 36
- - - - consorzi stabili (art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 68 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi (art. 90, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
- - - - norme di garanzia della qualità (art. 87, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 108 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - norme di gestione ambientale (art. 87, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 108 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, art. 49 (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 69 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 84, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 103 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti (art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 68 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - consorzi, par. 2 (2024)
- - - - requisiti di idoneità professionale (art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 10 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - requisiti di ordine generale (artt. 80, 83, 86, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), artt. 10,94,96,97 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare (art. 47, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 67 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - - cause di esclusione automatica, art. 94 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, par. 1 (2024)
- - - - - cause di esclusione non automatica, art. 95, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - - grave illecito professionale, par. 2 (2024)
- - - - tassatività cause di esclusione (principio di), art. 10 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 26 par. 1 (2024)
- - - - soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 65 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
- - - - garanzie a corredo dell'offerta (art. 93, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 106 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte (art. 74, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 88 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (artt. 64, 75, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), artt. 74, 89 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (artt. 61, 63, 74, 79, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), artt. 72,76, 88,92 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - principi relativi all'esecuzione del contratto
- - - - adeguamenti dei prezzi,
- - - - cauzione definitiva (art. 103, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) art. 117 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - cessione dei crediti derivanti dal contratto (art. 106, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - collaudo (art. 102, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 116 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - direzione dell'esecuzione del contratto (artt. 101, 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), artt. 114,115 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - sospensione (art. 107, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 121 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (artt. 105, 174, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 119 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - - - - giurisprudenza UE, par. 1, (2024)
- - - - - - necassario e ordinario, par. 2 (2024)
- - - - - - violazione delle norme in materia di (), par. 4 (2025)
- - - - varianti in corso di esecuzione del contratto (art. 106, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - contratti nel settore della difesa
- - - disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE (art. 159, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 136 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE (art. 159, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 136 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - contratti relativi ai beni culturali
- - - ambito di applicazione (art. 145, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 132 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- - - attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (art. 147, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), art. 133 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

© Wolters Kluwer Italia